FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.,

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato di Casa Reale, e degli Ordini Cavallereschi;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue:

ARTICOLO PRIMO.

Resta espressamente vietato di togliere dal loro sito attuale i quadri, le statue, i bassi rilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici o di arte, che esistono tanto nelle chiese ed edifizii pubblici, quanto nelle cappelle di padronato particolare.

ART. II.

È vietato eziandio di demolire, o in qualsivoglia modo degradare, anche ne' fondi privati, le antiche costruzioni di pubblici edifizii, come sono i tempii, le basiliche, i teatri,

gli anfiteatri, i ginnasii, non che le mura di Città distrutte, gli acquidotti, i mausolei di nobile architettura, ed altro.

Art. III.

È proibito inoltre di esportare fuori de' nostri Reali dominii ogni oggetto di antichità o di arte, ancorchè di proprietà privata. Ci riserbiamo di accordare il permesso di esportazione soltanto per que' tra detti oggetti, che non sieno di un merito tale, che possano interessare il decoro della nazione.

Art. IV.

Per farne l'esame, e per giudicare del loro merito, verrà da noi nominata una Commessione, che porterà il nome di *Commessione di antichità e di belle arti*, la quale sarà composta dal Direttore del Real Museo, da due socii dell' Accademia Ercolanese, e da due altri dell' Accademia delle belle arti, che sceglieremo sulla lista tripla, che per ciascuna ci presenterà il Presidente perpetuo della Società Reale. Il più giovine di detti socii farà da segretario. La durata delle funzioni de' socii medesimi presso la Commessione non potrà eccedere un anno, elasso il quale verranno rimpiazzati da altri socii, che noi sceglieremo nello stesso modo.

Art. V.

Le domande per esportazione di qualunque degl' indicati oggetti, verranno dal nostro Segretario di Stato di Casa Reale inviate a detta Commessione, la quale ne farà accuratamente l'esame sotto la sua risponsabilità, ed a maggioranza di voti delibererà se possa accordarsi o negarsi la chiesta permissione; e la sua deliberazione motivata, e sotto-

scritta da tutti verrà a Noi rimessa per le ulteriori nostre Sovrane risoluzioni.

Art. VI.

Qualora sul rapporto della Commessione Noi accorderemo il permesso della esportazione, il nostro Segretario di Stato di Casa Reale ne darà l' avviso, tanto alla Real Segreteria di Stato delle Finanze per intelligenza degli agenti doganali, quanto alla stessa Commessione, la quale dopo di aver fatto apporre il suggello destinato a quest' uso a ciascuno degl' indicati oggetti, gli farà accompagnare alla dogana da un impiegato subalterno del Museo, il quale ne farà consegna agli agenti doganali incaricati di verificarne l' identità sul notamento, che verrà cifrato da tutti gl' individui della Commessione. Della verifica e consegna ne sarà fatto verbale, la cui copia dovrà servire all' impiegato del Museo per suo discarico presso la Commessione. Per tutte queste operazioni non si esigerà alcun dritto nè dagli agenti del Real Museo nè da quelli della dogana. Sarà soltanto a carico delle parti la piccola spesa per l' apposizione d' suggelli e per la formazione de' verbali, e la indennità di accompagnamento all' impiegato subalterno del Real Museo, che non potrà mai oltrepassare la somma di dieci carlini.

Art. VII.

Il suggello, per contrassegnare gli oggetti, de' quali è stata da noi permessa l' esportazione, sarà diverso da quello della direzione del Museo, ed oltre lo scudo collo stemma reale e colla leggenda prescritta nel decreto de' 21 dicembre 1816, conterrà in un segmento ellittico la seguente indicazione: *Commessione di antichità e di belle arti.* Questo suggello si conserverà dal segretario della Commessione.

ART. VIII.

In caso d' inadempimento di ciascuno degli articoli di sopra descritti, i contravventori saranno assoggettati alle pene comminate dalle leggi in vigore, ed alla perdita di ciò che si tenti estrarre dal regno senza nostro permesso.

ART. IX.

Il nostro Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini Cavallereschi, ed i Direttori delle reali Segreterie di grazia e giustiza e degli affari ecclesiastici, delle Finanze, e degli affari interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 13 Maggio 1822.

Firmato — FERDINANDO.

Il Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini Cavallereschi.
Firmato — MARCHESE RUFFO.

Per copia conforme,

Il Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini Cavallereschi.
Firmato — MARCHESE RUFFO.